



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
SERVIZIO ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE
TEMPIO PAUSANIA



Prot.62505

class. XIV.10.9

Tempio Pausania 23.09.2015

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' delle Sig.re PIRODDA MARIA DOMENICA, PIRODDA SALVATORE, e PIRODDA FRANCESCA, SITI IN AGRO DEL COMUNE DI LUOGOSANTO E SOTTOPOSTI A SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE A CURA E SPESE DELLO STATO E DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (art. 53 e segg. R.D. 3267/1923)

VISTO l'Atto di sottomissione e di liquidazione delle indennità sottoscritto in data 10.05.1975 D.A n° 208 del 28.02.1975 D.A con le Sig.re Cuccu Giovannica e Cuccu Caterina erede Giorgioni Andreina ed aventi titolo i sig.ri Pirodda Maria Domenica, Pirodda Salvatore e Pirodda Francesca e l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Tempio Pausania;

Visto il verbale di collaudo in data 18.09.2015 redatto e sottoscritto dal Responsabile del Settore Tecnico del Servizio Ripartimentale delle Foreste di Tempio Pausania, Commissario Capo Antonietta Mula su delega del Capo Ripartimento in data 27.05.2015 ai sensi del disposto dell'art. 67 del R.D. 16 Maggio 1926 n° 1126;

Accertato che il terreno oggetto del presente Piano di Coltura e Conservazione è ubicato in Comune di Luogosanto all'interno del perimetro forestale di UGB Lu Sfussatu, della superficie di Ha 24.17.53.

Considerato che il soprassuolo forestale esistente su terreni in argomento è stato migliorato per finalità sistematorie ed assolve una preminente funzione di protezione del suolo che deve essere mantenuta nel tempo;

Visti gli artt. 53 e 54 del R.D.L. n.3267/1923 in base ai quali i proprietari dei terreni interessati dagli interventi devono compiere le operazioni di governo e trattamento del bosco in conformità al piano di coltura e conservazione, approvato dalla competente Direzione generale del Corpo forestale e di v.a. ai sensi delle disposizioni contenute nel R.D.L. n. 3267/1923 e del relativo regolamento R.D. n. 1126/1926;

Valutato, congiuntamente con l'Ente foreste della Sardegna che la restituzione dei terreni in argomento non compromette la futura gestione del Cantiere forestale e, non è necessario gravare i succitati terreni di servitù di passaggio, fatti salvi gli accessi che si rendono necessari in caso di emergenza antincendio e protezione civile;

Si prescrivono le seguenti norme di gestione:

**Art. 1
Elenco terreni**

i terreni oggetto del presente Piano di coltura e conservazione sono censiti come appresso elencati:

Foglio	Mappale	Superficie in ha
30	81	20.89.90
30	79	03.27.63
	totale	24.17.53

Art. 2

Destinazione del terreno e trasformazione in altra qualità di coltura

Ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. n.3267/1923 la superficie oggetto del presente Piano di coltura e conservazione deve mantenere la destinazione forestale e non è permessa l'introduzione della coltura agraria e la trasformazione a fini edificatori.

Previo esperimento della procedura ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. n. 3267/1923 e dell'art. 21 del R.D. n.1126/1926, può essere assentita la trasformazione per opere edilizie di modeste dimensioni, purchè funzionali alla corretta gestione selvicolturale del fondo senza che sia modificata la destinazione d'uso dei terreni, richiamata al comma 1 del presente articolo. Compete all'amministrazione forestale stabilire l'ammissibilità e le forme, i luoghi e le modalità di realizzazione delle opere suddette, in relazione al mantenimento ottimale delle funzioni idrogeologiche del soprassuolo.

Sono fatte salve le competenze delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e urbanistica.

Art. 3

Governo, trattamento e rinnovazione del bosco

L'attuale soprassuolo sito in località Lu Sfassatu è costituito da un rimboschimento misto di leccio, frassino, sughera in minore quantità e pino.

La gestione del bosco deve essere improntata su criteri di sostenibilità, di incremento della complessità strutturale e della biodiversità, al fine di garantire il mantenimento e il miglioramento del bosco e le funzioni svolte (protettiva, produttiva igienico-sanitaria, ecc).

Gli interventi devono essere, quindi, improntati sulla stabilità del bosco misto attraverso tagli colturali e fitosanitari; tagli di diradamento, tagli gradualisti fino all'eliminazione totale delle conifere.

Art. 4

Introduzione di nuove specie arboree

è vietata l'introduzione nella compagine del bosco di specie arboree diverse da quelle facenti parte dell'attuale composizione floristica.

Art. 5

Esercizio del pascolo in bosco

il pascolo all'interno del bosco è ammesso con le limitazioni previste dall'articolo 9 del R.D.L. n. 3267/1923, nei periodi e con i carichi indicativi previsti all'art. 25 delle vigenti P.M.P.F. Il pascolo è vietato su quelle superfici che in futuro venissero anche accidentalmente percorse dal fuoco.

Art. 6

Altri obblighi e divieti

il proprietario si obbliga a garantire il libero passaggio all'interno dei terreni a mezzi e personale impegnati nel servizio antincendio, in attività di vigilanza e prevenzione, avvistamento e lotta al fuoco.

Senza la preliminare autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale del CFVA di Tempio Pausania è vietata:

- l'eliminazione del sottobosco, che può essere consentita solo nelle fasce parafuoco perimetrali, a fini di prevenzione e protezione antincendio;
- la lavorazione anche superficiale del terreno e l'introduzione di altre colture ivi comprese quelle orticole;
- l'accensione di fuochi o qualsiasi operazione di abbruciamento all'interno del bosco in qualsiasi periodo dell'anno;

Art. 7

Danni al bosco

Qualora per qualsiasi causa, compreso l'incendio, il soprassuolo venisse distrutto, il proprietario è obbligato ai lavori di ricostituzione boschiva o al suo nuovo impianto mediante messa a dimora di nuove piante. In caso di attacchi patogeni o entomatici, il proprietario è tenuto a darne segnalazione immediata all'Ispettorato forestale di Tempio Pausania competente per territorio e a dare attuazione alle prescrizioni che da questo verranno dettate.

Art. 8

Apertura di piste, fasce parafuoco, realizzazione di vasconi

L'apertura di nuove piste di servizio e di fasce parafuoco o la realizzazione di vasconi potrà realizzarsi soltanto per finalità di gestione o per fini antincendio, previa comunicazione al Servizio Ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania, fatte salve le competenze di altre Amministrazioni.

Art. 9

Altre forme di godimento del bosco

Per ogni forma di godimento del bosco e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Piano di coltura e conservazione devono essere osservate norme di legge e di regolamento, generali e speciali, in materia forestale, ambientale e paesaggistica, in particolare quelle contenute nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestale;

Art. 10

Cambio di proprietà

Il presente Piano di coltura e conservazione mantiene la sua validità ed efficacia anche in caso di permuta, vendita, cessione, passaggio o di qualunque altro cambiamento di proprietà o possesso dei terreni. Gli obblighi e le norme contenute nel suddetto Piano sono pertanto imposti anche agli eventuali proprietari, possessori o fruitori subentranti.

Art. 11

Approvazione del Piano di coltura e conservazione

Il presente Piano di coltura e conservazione è approvato dalla Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ai sensi dell'art.54 del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 30 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

Tempio Pausania 22.09.2015



Il Direttore
del Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Tempio
(Dr. Giancarlo MUNTONI)

I Proprietari :



VISTO : si approva,
Il Direttore Generale
Dott. Gavino DIANA

Res. Sett. Tecn.
Comm. Capo A. Mula